

Lascio la cassa pensioni, cosa devo fare?

Foglio informativo

Con lo scioglimento del rapporto di lavoro termina automaticamente anche il rapporto di previdenza, con riserva del mantenimento dell'assicurazione di cui al punto 10. Chi esce dalla cassa pensioni riceve di solito una prestazione di uscita. Ecco di seguito una sintesi delle domande più frequenti.

1. Il mio nuovo datore di lavoro si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Secondo l'art. 3 della Legge sul libero passaggio (LFLP), la prestazione di uscita deve essere trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

- Ci comunichi i dati dell'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

2. Non ho ancora un nuovo datore di lavoro, né in Svizzera né nel Principato del Liechtenstein.

Affinché la prestazione di uscita resti come previsto all'interno del secondo pilastro, sono disponibili tre possibilità:

- Stipulare una polizza di libero passaggio presso la Baloise Vita SA per un importo di CHF 2'500 e oltre. In questo caso si tratta di una soluzione assicurativa contenente prestazioni di vecchiaia e di decesso.
- Aprire un conto di libero passaggio presso la Baloise Bank. I residenti in Svizzera possono avvalersi di questa possibilità a partire da un importo di CHF 10'000.
- Aprire un conto di libero passaggio o stipulare una polizza di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio di propria scelta.
- È inoltre possibile mantenere la propria previdenza professionale anche presso la Fondazione istituto collettore LPP (www.aeis.net).

Se entro 6 mesi la cassa pensioni non riceve alcuna indicazione in merito all'utilizzo della prestazione di uscita, questa sarà trasferita su un conto di libero passaggio, a favore della persona in questione, presso la Fondazione istituto collettore LPP, amministrazione conti di libero passaggio, casella postale, 8022 Zurigo.

3. Posso far trasferire la prestazione di uscita sul mio conto privato?

Sì, se

- lascia definitivamente la Svizzera (vedasi punti 4 e 6),
- avvia in Svizzera un'attività lucrativa indipendente non più soggetta all'obbligo di assicurazione (vedasi punti 5 e 6), oppure se
- la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo versato (contributo limitato). L'importo del contributo del dipendente è indicato nel certificato di previdenza.

4. Lascio definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein. Cosa devo fare?

- Vado a vivere in un Paese all'interno dell'Ue/EFTA.
 - **Svizzera**
È possibile farsi trasferire la quota sovraobbligatoria sul proprio conto privato, mentre la parte obbligatoria deve restare in Svizzera fino all'età di pensionamento. Se nel nuovo Paese di residenza non sussiste alcun obbligo di assicurazione sociale, può essere richiesto anche il pagamento della quota obbligatoria. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'organismo di collegamento fondo di garanzia LPP (www.verbindungsstelle.ch).
 - **Principato del Liechtenstein**
Se l'aveva di vecchiaia si trova presso un istituto di libero passaggio nel Principato del Liechtenstein, il pagamento in contanti della prestazione di uscita può essere richiesto solo se si abbandona definitivamente la zona economica Liechtenstein-Svizzera e nel nuovo Paese Ue/EFTA di residenza non si è soggetti all'obbligo di assicurazione sociale. Il modulo necessario per la richiesta di pagamento in contanti può essere ritirato presso l'autorità di vigilanza Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (www.fma-li.li).
- Vado a vivere in un Paese al di fuori dell'Ue/EFTA.
È possibile farsi pagare l'importo completo (quota obbligatoria e sovraobbligatoria).

5. Ho deciso di avviare un'attività lucrativa indipendente. Cosa succede con la mia prestazione di uscita?

È possibile richiedere un pagamento in contanti se l'attività lucrativa indipendente viene svolta come attività principale. La richiesta deve essere presentata all'istituto di previdenza entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente. Insieme alla documentazione necessaria deve essere inviata anche la conferma della cassa di compensazione AVS come giustificativo.

Avviando un'attività lucrativa indipendente la situazione assicurativa cambia completamente. Saremo pertanto ben lieti di mostrarle le possibilità per una previdenza ottimale.

6. Di quali autenticazioni e giustificativi delle firme necessito per ricevere il pagamento in contanti?

Se sono soddisfatti i criteri per il pagamento in contanti, devono essere allegati i seguenti documenti:

- Fino a CHF 19'999
 - Firma della persona assicurata e del coniuge (se coniugato/in unione domestica registrata)
 - Copia della carta d'identità/del passaporto della persona assicurata e del coniuge
 - Certificato di stato civile (se celibe/nubile)
- A partire da CHF 20'000
 - Firma autenticata della persona assicurata e del coniuge (se coniugato/in unione domestica registrata)
 - Certificato di stato civile (se celibe/nubile)

7. Sono completamente o parzialmente incapace al guadagno. Cosa succede con la mia assicurazione?

Continua a sussistere un diritto alle seguenti prestazioni:

- Prestazioni in caso di incapacità di guadagno e/o di invalidità per i casi il cui inizio, rilevante a livello giuridico, si trova entro la competenza temporale dell'istituto di previdenza come previsto dall'art. 23 LPP.
- Nei limiti dell'incapacità di guadagno o dell'invalidità riconosciuta continua a sussistere la copertura in caso di decesso.

8. Cosa dovrei sapere in merito alla mia copertura assicurativa in seguito all'uscita?

- Se non dispone di un'assicurazione né presso l'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, né presso la Fondazione istituto collettore, per un periodo di un mese a partire dallo scioglimento del rapporto di previdenza può avvalersi della copertura assicurativa per i rischi decesso e invalidità

presso l'istituto di previdenza precedente. Una volta giunto a termine l'obbligo di assicurazione e dopo la scadenza del termine di proroga della copertura di massimo un mese (art. 10 cpv. 2 e 3 LPP) si estingue la copertura per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità.

- Il mantenimento della copertura previdenziale incombe alla persona assicurata.
- L'assicurazione dei rischi invalidità e decesso può essere mantenuta attraverso una polizza vita individuale presso un assicuratore vita oppure secondo l'art. 47 LPP presso la Fondazione istituto collettore (vedasi punto 2).
- La copertura previdenziale può essere mantenuta avvalendosi di una polizza di libero passaggio oppure di un conto di libero passaggio e, a complemento di ciò, attraverso il pilastro 3a o 3b presso un assicuratore vita o una banca (vedasi punto 2).

9. Non ho ancora 25 anni. A quanto ammonta la mia prestazione di uscita?

- **Svizzera**
Di regola a questa età sono assicurati solo i rischi decesso e invalidità. Il processo di risparmio inizia il 1° gennaio del 25° anno di età. Attualmente non sussiste pertanto alcun diritto alla prestazione di uscita. In casi eccezionali, la cassa di previdenza può stabilire l'inizio del processo di risparmio già al 1° gennaio del 18° anno di età. Questo è indicato nel certificato di previdenza.
- **Principato del Liechtenstein**
Per le persone con datore di lavoro nel Principato del Liechtenstein, il processo di risparmio inizia il 1° gennaio del 24° anno di età.

10. Ho almeno 58 anni e ho ricevuto il licenziamento da parte del mio datore di lavoro.

- **Domicilio in Svizzera**
Avete la possibilità di richiedere il mantenimento dell'assicurazione nella previdenza obbligatoria presso la vostra cassa pensioni. Potete mantenere l'assicurazione solo per i rischi decesso e invalidità oppure continuare a versare anche i contributi di risparmio. Si prega di tener presente che siete voi a pagare tutti i contributi, ossia anche quelli di cui si faceva prima carico il datore di lavoro.
- **Domicilio all'estero**
Mettetevi in contatti con noi. Saremo lieti di verificare se nel vostro caso è possibile avvalersi del mantenimento dell'assicurazione.